Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"
C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442/1833810 – **Sito:** www.icvillabartolomea.edu.it
e-mail: vric84600r@istruzione.it - **PEC:** vric84600r@pec.istruzione.it

ORE ALTERNATIVE DI IRC (INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA)

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 19/05/2025 con delibera n. 38 (a.s.2024/25)
Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 30/06/2025 con delibera n. 20/2025

Vengono di seguito illustrate le disposizioni legislative, le attività alternative alla religione cattolica, (dalla scelta di famiglie/studenti alla programmazione delle attività) e il ruolo del docente nel consiglio di classe.

Normativa

Normativa di riferimento e circolari ministeriali: Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, stipulato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121/1985 (sancisce il diritto di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica) – D.lgs. 297/94 (art. 309 e art. 310) – DPR 175/2012 – CM 368/1985 – CM n. 302/1986 – CM 316/1987 – CM n. 128/1986 – CM n.129/1986 – CM n. 130/1986 – CM n. 131/1986 – CM n. 18/2013– Messaggio MEF 87/2012– nota MEF n. 26482/2011 – nota MIUR 2012.

Scelta IRC o attività alternative

La facoltà di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, come si legge anche nell'annuale nota ministeriale sulle iscrizioni, è esercitata all'atto dell'iscrizione online alla classe prima della scuola primaria o secondaria di primo grado (iscrizione effettuata online dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale).

La scelta effettuata all'atto dell'iscrizione:

- ha validità per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio;
- può essere modificata, sempre entro l'annuale termine per le iscrizioni, per l'anno scolastico successivo.

C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442/1833810 – Sito: www.icvillabartolomea.edu.it
e-mail: vric84600r@istruzione.it - PEC: vric84600r@pec.istruzione.it

Scelta delle attività alternative

Premesso che la scuola organizza le attività alternative all'IRC, per gli studenti che non si avvalgono del predetto insegnamento, come ribadito dal Ministero nella CM n. 18/2013, si evidenzia che la **scelta delle attività da seguire o svolgere**, **al posto dell'insegnamento delle religione cattolica**, **va effettuata successivamente all'esercizio del diritto di avvalersi o meno dell'IRC** (all'atto dell'iscrizione), soltanto da parte di coloro i quali non si avvalgono del predetto insegnamento. Dunque, una volta scelto di non avvalersi dell'IRC all'atto dell'iscrizione, successivamente, i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale, indicheranno l'attività alternativa da svolgere.

Queste le possibili opzioni di scelta:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (opzione attuata previa sottoscrizione delle indicazioni per iscritto dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale dell'alunno minorenne relative alle modalità di uscita dell'alunno dalla scuola; lo studente non partecipa ad alcuna attività didattica).

Attività alternative all'IRC

Il collegio dei docenti, all'inizio dell'anno scolastico, programma le attività alternative all'IRC. I contenuti non devono appartenere a programmi curriculari ma essere indirizzati verso obiettivi formativi (C.M. n. 368 del 20 dicembre 1985). Infatti, i contenuti di queste attività non devono costituire un'opportunità educativa discriminante e, in quanto tale, non devono appartenere a programmi curriculari, poiché in tal modo avvantaggerebbero i non avvalentisi all'IRC.

La **programmazione** delle attività alternative all'IRC è, perciò, di competenza del Collegio docenti e va effettuata entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.

Quanto alla **tipologia** e alle **finalità** delle attività alternative all'IRC (attività didattiche e formative), agli alunni sono assicurate attività culturali e di studio, che devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Tali attività sono prevalentemente finalizzate all'approfondimento *di quelle parti dei programmi disciplinari che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita.* **La partecipazione alle attività culturali e di studio programmate non è obbligatoria e agli studenti, che non se ne avvalgono, va assicurata ogni opportuna disponibilità per attività di studio individuale.**

Nel caso di studenti stranieri la scelta di non avvalersi dell'IRC, restando però a scuola, può diventare un'opportunità per attività di integrazione linguistica e culturale.

Le attività didattiche e formative alternative programmate, secondo quanto sopra illustrato, confluiscono naturalmente nel PTOF della scuola.

Partecipazione attività collegiali

Il Ministero, con nota n. 695/2012, ha chiarito che i docenti, i quali svolgono attività alternativa alla religione cattolica, partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini intermedi e finali, limitatamente agli alunni che seguono le predette attività. La predetta nota è stata emanata in seguito alla sentenza n. 33433/2010 del TAR Lazio che ha dichiarato illegittima la disposizione di cui al DPR 122/09, in base alla quale i docenti di attività alternativa non potevano partecipare alle operazioni di scrutinio.

Pertanto, i docenti in questione, come anche quelli di religione cattolica:

- partecipano alle operazioni di valutazione intermedia e finale (come anche agli altri consigli di classe non dedicati alla predetta valutazione) e, a tal fine, redigono una speciale nota (ovvero nota distinta) con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti, per gli alunni/studenti che si avvalgono dell'attività alternativa;
- partecipano all'attribuzione della valutazione delle competenze, sempre per gli studenti che si avvalgono dell'attività in questione.

La valutazione della disciplina non esprime voti, ma soltanto un giudizio e analogamente a quanto avviene per l'IRC, non fa media alla fine dell'anno scolastico e non determina la mancata promozione. Nello scrutinio finale, qualora si richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante dell'Attività alternativa, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Le attività didattiche di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente sono libere e non prevedono alcun programma. Vi è mera assistenza di personale messo a disposizione dall'Istituto e scelto all'interno del corpo docente. L'insegnante non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Giuliano Risi

Il documento è firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e norme ad esso collegate.

Firmato da:
Risi Giuliano
17/07/2025 14:57:11